


## ► Produzioni Biologiche - Nuove norme per l'etichettatura

Il legislatore ha semplificato la modalità di gestione delle etichette dei prodotti biologici, uniformandosi alla normativa europea. In particolare, riguardo i requisiti sull'etichettatura, il decreto all'articolo n. 11 recita:

- Il numero di codice dell'Organismo di controllo che compare in etichetta ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, è rappresentato dal **codice attribuito** dalla competente autorità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali **a ciascun Organismo di controllo** al momento della autorizzazione ad operare. Il numero di codice è **composto dalla sigla 'IT'**, seguita dal termine **'BIO'**, seguito da **numero di tre cifre, stabilito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**.
- Al fine di assicurare un sistema di controllo che permetta la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, gli Organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori o gruppi di operatori controllati.
- Qualora il logo biologico dell'UE sia riportato in più parti di una confezione, si è tenuti ad indicare le diciture previste dalla regolamentazione UE in relazione ad uno solo dei loghi riportati sulla confezione.

Quindi secondo le nuove disposizioni, **viene meno l'obbligo di riportare le indicazioni "organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf" e "operatore controllato n."**. Rimangono obbligatorie esclusivamente le disposizioni in materia di etichettatura previste dalla normativa europea.

A mero titolo esemplificativo le modifiche possono essere schematizzate come di seguito



Il **codice operatore**, pur rimanendo come elemento di identificazione e di rintracciabilità dell'azienda, **non dovrà essere più citato in etichetta**.

Si ricorda che, pur non essendo più richiesto l'inserimento del codice operatore in etichetta, **rimane sempre il vincolo di indicare il codice dell'organismo che controlla l'operatore** che applica materialmente le etichette sulle confezioni.

### Gestione delle giacenze

I prodotti biologici etichettati secondo la precedente normativa, potranno essere immessi sul mercato fino all'esaurimento delle scorte, mentre le etichette già stampate prima dell'entrata in vigore del decreto potranno essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte.

Si ricorda comunque che **il materiale grafico modificato deve essere inviato all'ufficio di riferimento al fine di ottenere la relativa approvazione alla stampa**.

**Prima di procedere all'emissione di nuove etichette, Vi invitiamo a contattare  
Martina Delù, Ufficio Cia Alba tel. 0173 35026.**